

Motivi e principali argomenti:

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione: marchio figurativo «BIN LADIN» in caratteri arabi, per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 12, 14, 18, 25, 28, 35 e 41 – domanda n. 2 224 160

Decisione dell'esaminatore: rifiuto di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi di ricorso: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. f) del regolamento del Consiglio n. 40/94. Il ricorrente sostiene che la registrazione del marchio di cui trattasi non sarebbe né in contrasto con l'ordine pubblico, né con i buoni costumi.

la prova orale e che in tal modo confermava la nomina di altra persona;

— attribuirle comunque EUR 30 000 a titolo di risarcimento del danno morale e materiale subito dalla ricorrente, somma stimata provvisoriamente in via equitativa;

— condannare la convenuta a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente, all'epoca agente temporaneo presso la Commissione, in seno all'Ufficio per le Infrastrutture e la logistica a Bruxelles (OIB), ha presentato domanda per il posto di giurista nel settore della politica immobiliare in seno all'OIB. Con il suo ricorso intende ottenere l'annullamento delle decisioni che respingono la sua candidatura e che nominano un'altra persona al posto di cui trattasi, come pure il risarcimento del danno morale e materiale da lei assertivamente subito.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente invoca la violazione dell'interesse del servizio, dei principi generali di imparzialità, obiettività e di non discriminazione, di trasparenza e di motivazione, come pure sviamento di procedura. La ricorrente sostiene che la selezione della persona nominata al posto di cui trattasi sarebbe stata decisa all'infuori di ogni legittima procedura e senza essere preceduta da alcun esame per merito comparato dei di lei meriti e di quelli della ricorrente. Nel medesimo contesto la ricorrente invoca un errore manifesto di valutazione nonché violazione dell'obbligo di sollecitudine e di buona amministrazione. La ricorrente invoca altresì la violazione del principio generale di parità di trattamento, alludendo al fatto che tutti gli agenti temporanei e ausiliari dell'OIB, i cui contratti scadevano il 1° maggio 2004 sono rimasti presso l'OIB oltre tale data, ad eccezione della ricorrente.

Ricorso della sig.ra Wineke Neirinck contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 dicembre 2004

(Causa T-494/04)

(2005/C 57/58)

(Lingua processuale: il francese)

Il 22 dicembre 2004 la sig.ra Wineke Neirinck, residente in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Georges Vandersanden, Laure Levi e Aurore Finchelstein, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della quale la ricorrente ha avuto conoscenza nel corso della riunione dell'Unità OIB.1 (Ufficio Infrastrutture e logistica in Bruxelles – Attuazione della politica immobiliare) del 4 marzo 2004 secondo la quale era stato selezionato altro candidato per il posto di giurista nel settore della politica immobiliare in seno all'OIB, per il quale la ricorrente aveva presentato domanda;

— annullare la decisione di conferma 9 marzo 2004 con la quale la ricorrente veniva informata del rigetto della sua candidatura;

— annullare la successiva decisione 27 aprile 2004 con la quale la ricorrente veniva informata che non aveva superato

Ricorso della Belfass contro Consiglio dell'Unione europea, presentato il 23 dicembre 2004

(Causa T-495/04)

(2005/C 57/59)

(Lingua processuale: il francese)

Il 23 dicembre 2004, la Belfass, con sede in Bruxelles, rappresentata dall'avv. Lucas Vogel, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione con la quale la segreteria generale del Consiglio dell'Unione europea ha respinto le due offerte presentate dalla ricorrente nell'ambito della gara UCA 033/04 per la stipula di un contratto per servizi di pulizia e manutenzione di due stabili di uffici ubicati a Bruxelles;
- condannare la convenuta a un indennizzo di EUR 1 481 317,65, più interessi, calcolati al tasso del 7 % annuo a decorrere dal momento della presentazione del presente ricorso, con espressa riserva di maggiorarli, di diminuirli o di precisarli ulteriormente;
- condannare la convenuta alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente nella presente causa, una società specializzata nella pulizia di uffici che provvede ai servizi di pulizia dal 1° gennaio 1998 di taluni uffici del Segretariato generale del Consiglio si oppone al rigetto, da parte della convenuta di due offerte da lei presentate nell'ambito di una gara avente ad oggetto la stipula di un contratto per servizi di pulizia e servizi vari, da eseguire, rispettivamente negli edifici «Woluwé Heights» (lotto n. 1) e «Frère Orban» (lotto n. 2).

A sostegno delle sue conclusioni la ricorrente deduce

- L'esistenza nella specie di un errore manifesto di valutazione, in quanto, per respingere l'offerta di cui al lotto n. 1, la convenuta sostiene che il tasso orario medio derivante dalla detta offerta sarebbe inferiore al salario minimo previsto dall'Union générale belge du nettoyage (Unione generale belga per le imprese di pulizia) per la categoria 1A, alla data del 1° luglio 2004, mentre una corretta analisi delle cifre dell'offerta della ricorrente dimostrerebbe che il tasso orario medio che ne deriva è superiore alla cifra minima fissata dall'Union générale belge du nettoyage.
- Violazione dei principi di buona amministrazione e di non discriminazione, nonché, nella specie, errore manifesto di valutazione, in quanto l'offerta relativa al lotto n. 2 sarebbe stata respinta, senza ulteriore esame, per il solo motivo che il numero totale delle ore di lavoro previste nella detta offerta sarebbe inferiore di oltre il 12,5 % alla media delle ore risultanti dalle altre offerte raccolte per l'appalto di cui trattasi, mentre, accogliendo tale criterio, la decisione impugnata avvantaggerebbe le offerte più care, prevedendo la fatturazione di un numero elevato di ore senza obbiettiva utilità.

Ricorso della Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co., Ltd contro il Consiglio delle Comunità europee, presentato il 23 dicembre 2004

(Causa T-498/04)

(2005/C 57/60)

(Lingua processuale: inglese)

Il 23 dicembre 2004 la Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co., Ltd, Jiande City (Repubblica popolare cinese), rappresentata dall'avv. D. Horovitz, con domicilio eletto a Lussemburgo, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare l'art. 1 del regolamento impugnato nella parte in cui la riguarda;
- Condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente chiede l'annullamento del regolamento del Consiglio 24 settembre 2004, n. 1683, che istituisce un dazio anti-dumping definitivo sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese ⁽¹⁾, per la parte in cui esso la riguarda. Essa sostiene che le istituzioni comunitarie non hanno applicato correttamente, nel suo caso, il criterio del trattamento in economia di mercato.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente invoca un errore manifesto di valutazione nell'applicazione dell'art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento n. 384/96 ⁽²⁾, come modificato.

Essa afferma che il Consiglio non ha precisato, nel regolamento impugnato, che vi è stata un'ingerenza statale rilevante nelle decisioni commerciali della ricorrente. Inoltre, il Consiglio non ha applicato, a suo parere, la soglia corretta per valutare il rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 2, n. 7, lett. c). La ricorrente nega che il presunto diritto dello Stato di intervenire nelle decisioni commerciali della società, senza alcuna concretizzazione o esercizio di tale presunto diritto, rappresenti un elemento da cui si possa dedurre che non è soddisfatto il primo criterio di cui all' art. 2, n. 7, lett. c). Essa afferma inoltre che gli elementi probatori forniti dimostravano chiaramente che le decisioni della ricorrente relative ai prezzi, ai costi e ai mezzi di produzione rispondevano alle caratteristiche del mercato basate sulla domanda e sull'offerta, e che non vi era alcuna ingerenza statale in tal senso.